

**PROTOCOLLO OPERATIVO  
PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE PER LA PROMOZIONE DI AZIONI  
FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELL'ECONOMIA DEL TERRITORIO E AL SOSTEGNO DELLA  
NUOVA IMPRENDITORIALITA'**

Tra

**L'Unioncamere Emilia-Romagna**, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 62 (Codice Fiscale e Partita IVA 02294450370), nella persona del proprio rappresentante legale Dott. Carlo Alberto Roncarati, di seguito denominata "Unioncamere"

e

**Invitalia - Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.**, con sede in Roma via Calabria n. 46 (Codice Fiscale e Partita Iva 05678721001) nella persona del proprio Rappresentante Legale Dott.ssa Carmela D'Amato, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Sostegno Politiche Occupazionali, di seguito per brevità denominata "Agenzia nazionale"

**Premesso che:**

- L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori;
- L'Agenzia nazionale svolge un ruolo determinante nella promozione della creazione di impresa, attraverso la gestione degli strumenti agevolativi per l'imprenditoria giovanile (D. Lgs. 185/2000 - Titolo I) e l'autoimpiego (D. Lgs. 185/2000 - Titolo II), la cui applicazione si estende a gran parte del territorio nazionale. La regione Emilia-Romagna è tra le aree beneficiarie degli incentivi previsti dal D. Lgs. 185/2000 Titolo II;
- Nelle more del processo di trasferimento delle competenze in materia di D. Lgs. n. 185/2000, Titolo II, alle Amministrazioni Regionali, in attuazione della L. n. 296/2006 ("Legge Finanziaria 2007"), art. 1, comma 461, l'Agenzia nazionale ha provveduto alla cessione e/o liquidazione delle società regionali del gruppo (tra le quali Sviluppo Italia Emilia-Romagna) e le competenze in materia di gestione del processo di attuazione del D.lgs.185/2000 Titolo II relative alle iniziative presentate in Emilia-Romagna sono passate in capo all'Agenzia che è titolare delle misure in oggetto;
- L'Agenzia nazionale, così come stabilito nell'art. 23 del D. Lgs. 185/2000, ha il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel suddetto decreto;
- L'attuazione delle suddette misure prevede, oltre all'erogazione delle agevolazioni, attività e servizi che coinvolgono direttamente i beneficiari, quali: servizi di informazione, servizi di assistenza tecnica e gestionale, incontri per la valutazione/istruttoria, incontri per la stipula dei contratti di finanziamento, da erogare periodicamente e direttamente sul territorio;

- L'Unioncamere rappresenta e cura gli interessi delle nove Camere di commercio dell'Emilia-Romagna e, sulla base della legge di riforma del sistema camerale 580/1993 così come modificata dal D. Lgs 23/2010, assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna;
- L'art. 2 comma 2 della L. 580/1993, così come riformata dal D. Lgs 23 del 15 febbraio 2010, prevede che le Camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgano funzioni e compiti di cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
- Con il coordinamento dell'Unioncamere, il sistema camerale dell'Emilia-Romagna fornisce un supporto alla nuova imprenditoria, offrendo un servizio di orientamento e di prima accoglienza nella fase di avvio (requisiti professionali, abilitazioni, autorizzazioni preventive, comunicazione unica) e affiancando l'aspirante imprenditore nei passi successivi, dalla stesura del business plan alla segnalazione di opportunità di finanziamento regionale, nazionale e comunitario;
- In base allo stesso art. 2 della L. 580/1993, modificata dal D. Lgs 23/2010, e allo statuto adottato il 20 giugno 2011, Unioncamere promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia locale e per favorire la competitività delle imprese, anche creando i presupposti per l'attrazione di investimenti, inclusi gli incentivi previsti dal D. Lgs. 185/2000 Titolo II;
- che le parti, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a iniziare un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di individuare e porre in essere iniziative congiunte negli ambiti sopra menzionati.

### **Si conviene e si stabilisce quanto segue**

#### ***Art. 1 - Valore delle premesse***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziali del presente Protocollo.

#### ***Art.2 - Oggetto***

L'Agenzia nazionale e l'Unioncamere Emilia-Romagna stipulano il presente accordo operativo con l'obiettivo di garantire, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, informazione e azioni di supporto, promozione e orientamento relativi agli strumenti agevolativi di cui al D.lgs. 185/2000 Titolo II.

La capillare diffusione delle informazioni relative alle opportunità offerte dagli incentivi per l'autoimpiego risponde anche all'obiettivo congiunto di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, attraverso la creazione di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo. La possibilità di diffondere le iniziative su più sedi camerali della regione risponde alla necessità di creare un contatto diretto e di reale prossimità con il territorio.

La collaborazione mira anche a diffondere informazioni e a promuovere azioni rivolte al rafforzamento della competitività del sistema economico territoriale e della capacità di attrarre investimenti, in particolare da mercati esteri. Tali fattori, infatti, sono considerati quali elementi in grado di incidere positivamente anche sulle opportunità di impiego e di creazione di nuove attività economiche, incidendo in maniera positiva su un mercato del lavoro messo in difficoltà dalla grave crisi che sta colpendo da vari anni il sistema economico e finanziario internazionale, con preoccupanti ricadute anche nel contesto italiano ed emiliano-romagnolo.

### ***Art. 3 – Obblighi delle parti***

L'Unioncamere si impegna a:

- coinvolgere il sistema camerale regionale nella realizzazione di alcune occasioni di informazione e diffusione dell'iniziativa ai soggetti interessati, individuando le sedi sul territorio più idonee, e a curare, attraverso i canali informativi di sistema, l'attività di promozione dell'iniziativa;
- concedere, per le finalità sopraindicate, spazi adeguati ed attrezzati presso la propria sede e contribuire all'individuazione di spazi analoghi presso le Camere di commercio di volta in volta coinvolte, in modo da consentire il corretto svolgimento delle attività preventivamente concordate in base alla tempistica condivisa;

L'Agenzia nazionale si impegna a:

- organizzare e realizzare, a titolo non oneroso, presso le sedi delle Camere di Commercio emiliano - romagnole preventivamente individuate come luoghi idonei all'iniziativa, seminari informativi e formativi per i potenziali beneficiari che intendono usufruire degli incentivi dedicati all'autoimpiego;
- effettuare, presso le Camere di commercio sedi degli incontri sopra indicati, incontri individuali di accompagnamento alla presentazione della domanda di finanziamento;
- fornire materiale informativo sulle opportunità offerte dal D.lgs 185/2000 titolo II (guide, brochure informative);
- accogliere, presso le sedi indicate, i beneficiari di finanziamento residenti nella Regione Emilia Romagna, per erogare – tramite la presenza di funzionari di Invitalia - i servizi previsti dal contratto di finanziamento (incontri per la valutazione istruttoria, incontri per la stipula dei contratti di finanziamento, incontri di assistenza tecnica e gestionale);
- supportare l'Unioncamere anche mediante momenti di aggiornamento professionale sulle misure dell'autoimpiego per i funzionari operanti nel settore;
- individuare, di concerto con l'Unioncamere, iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia del territorio e al rafforzamento della competitività delle imprese locali, con l'obiettivo di attrarre nuovi investimenti valorizzando le caratteristiche peculiari del sistema produttivo dell'Emilia-Romagna.

Entrambe le parti si impegnano, infine, a monitorare periodicamente l'attività dello sportello e ad apportare di comune accordo eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari.

### ***Art. 4 - Modalità di esecuzione e durata***

Le attività di cui al presente protocollo saranno espletate con la massima diligenza, nelle forme e nei modi convenuti fra le parti.

Il presente accordo, a carattere non oneroso per le parti, si intende valido per un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 5 - Risorse**

Per l'esecuzione delle attività di cui sopra, l'Agenzia nazionale si avvarrà esclusivamente di proprio personale.

#### **Art. 6 - Esclusiva**

Con il presente accordo le parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, agenzia, associazione, consorzio, joint-venture o altra forma di stabile organizzazione. Il presente accordo non costituisce titolo di esclusiva per entrambe le parti; l'Agenzia nazionale e l'Unioncamere sono liberi di poter sottoscrivere accordi di contenuto analogo con altri soggetti.

#### **Art. 7 - Riservatezza**

L'Agenzia nazionale e l'Unioncamere si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 Testo Unico — Codice Privacy e successive modifiche ed integrazioni, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente accordo di collaborazione.

L'Agenzia nazionale e l'Unioncamere si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione del presente accordo di collaborazione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, in base a quanto previsto dall'art. 11 del Codice Privacy, rivestendo il ruolo di autonomi Titolari;
- utilizzare i dati esclusivamente nel rispetto delle modalità e finalità necessarie per l'esecuzione del presente Protocollo di Intesa;
- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita;
- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

#### **Art. 8 - Modificazioni**

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente protocollo, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

Roma, .....

Agenzia Nazionale per l'attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo  
d' impresa SpA

Unioncamere Emilia-Romagna

-----

-----